

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	83
Data del provvedimento	21.10.2025
Oggetto	Incarico professionale
Contenuto	INCARICO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL DIRETTORE QUALE DATORE DI LAVORO. RINNOVO.

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 625	consulenza non sanitaria da privato	3B020202030101	2025
€ 1.875	consulenza non sanitaria da privato	3B020202030101	2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 8 Settembre 2022 "Regolamento di organizzazione della società della Salute della Valdinievole. che modifica e integra la d.G.E. n.8 del 29/03/2022. Modifica ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la legge regionale n. 40/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2025;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 07.08.2025 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2025 e Pluriennale 2025 – 2027 e Piano Programma 2025. Approvazione.";

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 30 del 10.12.2010 si è approvato il Regolamento di programmazione e controllo;

Considerato che si è reso necessario conferire un incarico occasionale ad un soggetto che ha operato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che possa fattivamente supportare il Direttore della Sds – Responsabile distretto Zona Valdinievole, quale datore di lavoro, per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Accertato preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

Effettuata una ricognizione sulla vigente dotazione organica e verificato che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire l'incarico in oggetto, dotate di specifiche competenze tecniche e professionali e in considerazione anche degli attuali carichi di lavoro già assegnati e che pertanto, si rende necessario incaricare una figura esterna di supporto al Direttore;

Considerato che:

- per carenza di organico e verificato che non esistono figure interne cui sia possibile affidare l'incarico per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto al Direttore, si è reso necessario conferire l'incarico a figura esterna;
- con determina n. 78/2024 è stato conferito l'incarico occasionale, al Dott. Roberto Forzoni già dipendente dell'Azienda Usl Toscana Centro collocato in pensione il 30.06.2024, con comprovata esperienza nel settore, approvando altresì lo schema di contratto;

Visto che il Dott. Forzoni ha svolto l'incarico ricevuto dimostrando di possedere i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto, avendo già svolto per l'Azienda Usl Toscana Centro prestazioni di uguale contenuto;

Ritenuto di:

- procedere al rinnovo dell'incarico sopra conferito al Dott. Roberto Forzoni, fino al 30/06/2026, considerato che lo stesso è in possesso di un'adeguata preparazione professionale, maturata per titoli ed esperienza acquisita nell'ambito lavorativo, che lo rendono idoneo allo svolgimento dell'incarico;
- specificare che l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad eventuali intervenuti mutamenti organizzativi;

Visto il DL 95/2012 che prevede all'art. 5 che le amministrazioni pubbliche possono far ricorso a prestazioni occasionali con dipendenti collocati in quiescenza;

Evidenziato che il Dott. Roberto Forzoni ha espresso il proprio assenso al rinnovo dell'incarico a parola per il periodo strettamente connesso all'espletamento degli adempimenti sopra citati;

Rilevato che per l'incarico che si intende conferire non si applicano le procedure previste dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 (trasmissione atti alla Corte dei Conti) per i seguenti motivi:

- non è classificabile fra gli incarichi di studio, in quanto non si concretizza nella consegna da parte dell'incaricato di risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi proposti come individuati all'art. 5 DPR 338/1994;
- non è ascrivibile agli incarichi di consulenza, in quanto non si espletterà con pareri richiesti ad esperti per orientare l'azione dell'amministrazione comunale;
- non rientra negli incarichi di ricerca che prevedono la raccolta organica di materiale per reperire contenuti di conoscenza utili per realizzare le finalità istituzionali;

Ritenuto di prevedere la durata dell'incarico per il periodo dal 01.11.2025 al 30.06.2026, salvo anticipata risoluzione in caso di inosservanza delle disposizioni del Direttore o mancata effettuazione delle prestazioni richieste;

Visto l'art. 54 bis del DL 50/2017 che stabilisce, per la fattispecie in questione, che il complesso degli incarichi professionali conferiti in un anno solare:

- non possono essere nella totalità superiori a € 5.000,00 (a tale scopo si dà atto che la spesa a tale titolo è inferiore a € 5.000,00);
- le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore non possono essere superiori a € 2.500,00;

Rilevato che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite al datore di lavoro;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
- oggetto dell'incarico (supporto al Direttore);
- compenso della collaborazione (€ 2.500,00 lordo);

Preso atto che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 c. 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità come indicato da ANAC (FAQ C6);

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto, pertanto, che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale della SdS Valdinievole nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere contabile di copertura finanziaria;

DETERMINA **per i motivi espressi in premessa**

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, al Dott. Roberto Forzoni nato a Pistoia il 25/06/1961 l'incarico di prestazione occasionale finalizzata al supporto specialistico, per il periodo 01.11.2025 - 30.06.2026, per l'importo onnicomprensivo di € 2.500,00=(duemilacinquecento/00), provvedendo alla stipula del relativo contratto;

2. di dare atto che la spesa sarà imputata sul conto economico n. 3B020202030101 "consulenze non sanitarie da privato" il quale trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2025 e 2026;

3. di dare atto:

- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

4. di stabilire che il compenso sarà corrisposto dietro ricezione di apposite note da parte dell'incaricato e previa verifica delle attività espletate;

5. di comunicare l'adozione del presente atto all'incaricato;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet dell'Sds Valdinievole, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 2 del



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

D. Lgs. 33/2013 e art. 28 del D. Lgs. 36/2023, assicurandone il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole
Dott. Stefano Lomi